



**Comune di  
Cascina**

Provincia di Pisa

**OGGETTO: Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. - Determinazione dei criteri per la tenuta delle sedute del Consiglio Comunale a distanza.**

### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art 39 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL -) che disciplina la Presidenza dei Consigli Comunali ed in particolare i poteri del Presidente;

VISTI gli artt.li da 8 a 21 dello Statuto comunale, relativi al Consiglio Comunale, che nulla prevedono in merito alle sedute a distanza;

VISTO l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19*», ove si dispone che «*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*»;

RICHIAMATO il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», ove si stabilisce che «*In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*».

DATO ATTO che il vigente Regolamento del Consiglio Comunale di questo Ente, non prevede norme che regolamentano le sedute del Consiglio Comunale in modalità a distanza e che pertanto l'operatività di tale organo, non essendo possibile garantire il necessario distanziamento, risulta, attualmente, compromessa;

RITENUTO pertanto, di dover esercitare in via d'urgenza il potere regolamentare temporaneo attribuito allo scrivente da tale norma, allo scopo di poter effettuare in via provvisoria le sedute di Consiglio a distanza fino alla fine del periodo dell'emergenza sanitaria in atto;

DATO ATTO che le disposizioni di cui al presente atto derogano il citato Regolamento nelle parti in cui queste risultano incompatibili con lo svolgimento della seduta a distanza;

VISTI i criteri di cui sopra, dettagliati e riportati nel documento allegato alla presente;

VISTI il D. Lgs n. 267/2000 e lo Statuto comunale vigente;

#### DISPONE

- 1) di approvare, in via d'urgenza, i "Criteri per la tenuta delle sedute del Consiglio Comunale a distanza", di cui al documento allegato alla presente (**Allegato A**);
- 2) di dare atto che essi rimangono efficaci fino alla fine del periodo di emergenza sanitaria dichiarato dalle Autorità preposte;
- 3) di trasmettere il presente atto a:
  - Consiglieri, Sindaco, Assessori, Segretario Generale e POA per dovuta conoscenza;
  - *Segreteria Generale e Ced* per l'attuazione;
- 4) la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale sezione Amministrazione Trasparente;
- 5) che l'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

Cascina, 28 aprile 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE



Elena Meini  
*Elena Meini*



## **ALLEGATO A**

### **Criteria per la tenuta delle sedute del Consiglio Comunale a distanza.**

#### **Art. 1 - Generalità e definizioni**

1. Per "sedute in modalità a distanza" si intendono le sedute del Consiglio Comunale con partecipazione, anche parziale, a distanza dei componenti, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. La seduta del Consiglio può essere tenuta con modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri, il Segretario comunale (o suo vice) e tutti coloro che sono ammessi a partecipare alla seduta, collegati da luoghi diversi dall'aula consiliare presso la sede comunale.

3. In tal caso, in via convenzionale, le sedute si intendono effettuate presso la sede istituzionale del Comune di Cascina, ove è allocato il sistema di verbalizzazione/archiviazione degli atti collegiali.

4. La convocazione del Consiglio indica espressamente la modalità di effettuazione della seduta e tutte le indicazioni essenziali per potervi partecipare.

#### **Art. 2 - Tecnologia necessaria**

1. Le strumentazioni e le modalità tecnologiche adottate al suddetto scopo devono assicurare:

- a) la riservatezza delle comunicazioni, ove prescritta;
- b) la massima sicurezza possibile del sistema;
- c) la registrazione audio-video della seduta ai fini della verbalizzazione della stessa;
- d) la possibilità di trasmettere via internet l'audio ed il video della seduta;
- e) a tutti i partecipanti alla riunione, la possibilità immediata di:
  - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
  - visionare gli atti della riunione;
  - intervenire nella discussione.

2. La tecnologia utilizzata deve essere, altresì, idonea a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare, insieme al Segretario, e proclamare i risultati della votazione.

3. Sono considerate tecnologie in generale idonee, in questa prima fase, quelle di videoconferenza o equivalente, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*).

#### **Art. 3 - Regolazione sedute a distanza**

1. Alla seduta del Consiglio in modalità a distanza si applicano le norme del Regolamento del Consiglio comunale vigente (di seguito "Regolamento") in quanto non incompatibili con tale peculiare modalità di effettuazione.

2. Le principali e necessarie deroghe al Regolamento sono individuate nel presente atto.
3. Sulle eventuali controversie in merito all'applicabilità o meno di singole norme del Regolamento del Consiglio Comunale alla seduta di Consiglio in modalità a distanza, decide il Presidente, sentiti i Capigruppo consiliari e udito il parere del Segretario Generale, in analogia a quanto previsto nell'art. 3 del Regolamento.
4. Il Presidente dirige la seduta e dà indicazioni in tal senso al soggetto individuato fra il personale amministrativo a supporto.

#### **Art. 4 - Partecipazione e presenze**

1. Alle sedute telematiche partecipano, oltre ai consiglieri, gli assessori e il segretario (o vice), anche le strutture organizzative competenti all'assistenza generale giuridico-amministrativa, all'assistenza tecnologica/informatica e alle attività di informazione. Il Presidente può disporre la partecipazione delle POA competenti sugli affari da trattare. Oltre alla convocazione ordinaria come previsto dal Regolamento, a tali soggetti deve essere inviato l'invito informatico (link) alla seduta in videoconferenza.

2. Il Segretario Generale, con l'ausilio del personale di supporto, verifica la presenza dei membri del Consiglio mediante appello nominale e attraverso il riconoscimento degli stessi. E' necessario, pertanto, che i partecipanti siano sempre visibili e udibili attraverso collegamento audio-video.

3. Per la regolare costituzione dell'adunanza si applicano gli articoli 83 e 89 del Regolamento, con la prescrizione che sussiste sempre l'obbligo di dichiarare al Segretario le "entrate e uscite" dalla videoconferenza, anche per uscite brevi, e che, in mancanza, si presume la presenza continuativa di coloro che sono presenti all'appello nominale, sino a verifica o prova contraria.

4. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello, secondo modalità sopra indicate.

#### **Art. 5 - Documentazione**

1. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine dei lavori si intende depositata, ai sensi dell'art. 80 del Regolamento e altresì viene messa a disposizione telematicamente con le modalità attualmente in uso.

2. La presentazione di emendamenti riferiti agli argomenti posti all'ordine del giorno durante la seduta è sostituita dalla lettura dei testi e preventivo deposito degli stessi mediante invio alla Segreteria generale almeno 48 ore prima del collegamento per consentire l'invio al Sindaco, ai Consiglieri e al Segretario che, con procedura d'urgenza, ne assicura l'istruttoria, ove necessaria. L'invio dovrà avvenire con sistemi telematici che consentano l'identificazione del presentatore. Nel corso della seduta non è ammessa la presentazione di documenti o atti.



3. Sugli eventuali emendamenti, si provvede sempre ad acquisire in via d'urgenza i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e se necessari, degli altri organismi tecnici.

#### **Art. 6 - Discussione**

1. Si applicano gli articoli del Titolo V Capo III "Disciplina delle adunanze" e capo IV "Svolgimento dei lavori" del Regolamento, ma gli interventi dei Consiglieri possono essere ulteriormente contingentati nei tempi e nei modi dal Presidente in ragione della peculiarità della seduta, anche in assenza di accordo tra i Gruppi consiliari.

2. Ciascun membro e gli altri partecipanti la seduta, salvo il Presidente, devono tenere il microfono spento.

3. La richiesta di intervento è effettuata esclusivamente attraverso l'utilizzo di funzioni interne alla piattaforma dedicata al fine di permettere al Presidente di garantire le prerogative dei partecipanti, di concedere la parola e di definire l'ordine degli interventi. Possono intervenire anche altri soggetti autorizzati a vario titolo (assessori, segretario, funzionari).

4. Come previsto dall'art. 73, comma 1, D.L. n. 18/2020, sono garantiti gli interventi, sia a richiesta che di iniziativa, finalizzati all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 97 D.Lgs. n. 267/2000.

5. In caso di mancato rispetto delle modalità sopra descritte da parte dei consiglieri, il Presidente del Consiglio ha facoltà di esercitare gli stessi diritti previsti nel Titolo V Capo III "Disciplina delle adunanze" del Regolamento, fino all'esclusione dalla videoconferenza del consigliere.

#### **Art. 7 - Votazioni**

1. Le votazioni sono effettuate in modo palese. Il voto segreto, nei soli casi previsti dal Regolamento, può essere disposto solo se la piattaforma tecnologica lo consenta in sicurezza.

2. Le votazioni avvengono per appello nominale, ai sensi dell'art. 114 del Regolamento. Ciascun membro, interpellato dal Presidente, esprime il proprio voto dichiarando di essere favorevole, contrario o di astenersi.

#### **Art. 8 - Pubblicità, registrazione e verbalizzazione delle sedute**

1. La pubblicità delle sedute è garantita attraverso la diffusione in diretta via internet del video e dell'audio delle sedute.

2. La registrazione audio-video è effettuata attraverso la piattaforma tecnologica utilizzata per la videoconferenza. Il relativo file, estratto dal sistema e salvato negli archivi comunali, è utilizzato per la formazione del verbale integrale della seduta come previsto dal Regolamento.

3. Gli estratti del verbale (deliberazioni) riporteranno le informazioni essenziali, spazio-temporali e convenzionali, che caratterizzano lo svolgimento della seduta a distanza.

#### **Art. 9 - Commissioni consiliari e Conferenza dei Capigruppo**

1. Alle Commissioni consiliari permanenti e alla Conferenza Capigruppo, che non hanno comunque le medesime problematiche del Consiglio, potendosi garantire il necessario distanziamento per le sedute in presenza, si applica, in quanto compatibile, la presente disciplina e per le loro eventuali adunanze in videoconferenza si potrà utilizzare la medesima tecnologia informatica e la medesima forma di pubblicità.

#### **Art. 10 - Attuazione e competenze**

1. L'organizzazione e l'attuazione amministrativa del presente atto è di competenza della struttura amministrativa a supporto del Consiglio Comunale, in base all'organigramma pro tempore vigente.

2. L'organizzazione e l'attuazione tecnologica del presente atto è di competenza della struttura organizzativa competente per i servizi informatici, in base all'organigramma pro tempore vigente. Tale struttura supporterà quella amministrativa, verificando e attestando l'idoneità della strumentazione tecnologica da utilizzare.

**Il Presidente del Consiglio Comunale**

**Elena Meini**

